

Legge regionale 20 marzo 1995, n. 12.

Concorso della Regione Veneto alle iniziative del Comitato italiano dell'UNICEF in favore dei bambini profughi nelle zone di conflitto.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

1. La Regione Veneto concorre con un contributo di lire 200.000.000 alle iniziative del Comitato italiano dell'UNICEF, tendenti a garantire, nell'immediato, le condizioni fondamentali per la sopravvivenza dei bambini profughi nelle zone di conflitto.

Art. 2

1. Per i fini indicati dalla presente legge la Regione può promuovere altresì pubbliche sottoscrizioni da far affluire in apposito conto corrente.

Art. 3

1. I contributi di cui agli articoli 1 e 2 sono erogati direttamente al Comitato italiano dell'UNICEF avente sede in Roma.

Art. 4

1. All'onere di lire 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 80020 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno finanziario 1995 e contemporanea istituzione del capitolo n. 70008 denominato "Fondo per interventi a favore dei bambini profughi nelle zone di conflitto, tramite le iniziative del Comitato italiano dell'UNICEF" con lo stanziamento di lire 200.000.000 per competenza e per cassa.

Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno

successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 20 marzo 1995

Bottin

Dal procedimento di formazione della legge regionale 20 marzo 1995, n. 12.

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 25 novembre 1991 dove ha acquisito il n. 142 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Valpiana, Boato, Bortolotto e Rossi;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1^a commissione consiliare in data 3 dicembre 1991;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 17 novembre 1994, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Francesco Bortolotto ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 16 febbraio 1995, n. 1938;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 20 febbraio 1995;
- Il Commissario del Governo, con nota 11 marzo 1995, prot. n. 1452/20715/1, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per le politiche e la promozione dei diritti civili.
